

# UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA (OG)



Unione Comuni d'Ogliastra – sede Legale Via Pompei n°27 – 08040 – ELINI (Provincia di Nuoro)  
Sede Operativa Via La Marmora n°18 – 08040 – ELINI (Provincia di Nuoro)  
TEL 0782-33435 - FAX 0782-33442- protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it  
<http://www.unionecomunidogliastra.it>

Prot. 2381

Elini, 25.05.2017

OGGETTO: BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO D'INFANZIA COMUNALI DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA - LANUSEI E BARI SARDO

**Codice C.I.G.: 7065047538**

**Categoria CPV: 80110000-8**

**Bando trasmesso alla GUCE in data: 25.05.2017**

**Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 03.07.2017 h. 12:00**

**Data prima seduta di gara: 06.07.2017 h. 9:00**

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 12 di data 11/04/2017**

## PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

L'Unione Comuni D'Ogliastra, Via Pompei 27 - 08040 ELINI (OG) - Tel. 0039 0782 33435, fax 0039 078233442 - e-mail: [protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it](mailto:protocollo@doc.unionecomunidogliastra.it) - sito web: [www.unionecomunidogliastra.it](http://www.unionecomunidogliastra.it) intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, il seguente servizio:

**Oggetto dell'appalto:** affidamento, mediante procedura aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa il SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ASILI NIDO D'INFANZIA COMUNALI DEI COMUNI DELL'UNIONE COMUNI D'OGLIASTRA – PLESSI LANUSEI E BARI SARDO.

L'appalto non è diviso in lotti.

**Prestazione principale: gestione asilo nido d'infanzia codice CPV 80110000-8**

**Importo triennale totale stimato a base d'appalto: € 863.956,80** al netto dell'iva di legge, quale valore per la gestione del servizio in oggetto per 3 (tre) anni educativi. Si precisa che l'anno educativo va dal 1<sup>a</sup> settembre al 31 luglio, ed è pertanto composto da 11 (undici) mensilità.

Valore stimato dell'appalto € 1.727.913,60 (compreso di eventuale rinnovo triennale rispetto al base d'asta).

In conformità del progetto posto a base di gara comprendete la relazione tecnico-illustrativa, l'indicazione costo, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il

capitolato d'appalto e lo schema di contratto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione con deliberazione n. 12 di data 11/04/2017, l'importo complessivo d'appalto è stato calcolato, assumendo l'importo di € **28,57 (oltre iva)** per ogni bambino risultante presente in ciascuna giornata di apertura del servizio.

Per ogni bambino, regolarmente iscritto e frequentante, verrà invece corrisposto all'appaltatore un canone giornaliero a bambino di € 12,00 (diconsi dodici euro oltre iva da assoggettare al ribasso d'asta) per la singola giornata di assenza.

Entrambi gli importi saranno rideterminati in funzione del ribasso risultante dall'offerta formulata dall'aggiudicatario.

Al fine della determinazione della base d'asta si assumono i seguenti numeri massimi di bambini presenti nelle strutture comunali:

- n°22 bambini presenti nella struttura di Lanusei
- n°14 bambini presenti nella struttura di Bari Sardo

È ammesso, come indicato nel capitolato d'appalto, l'utilizzo della struttura per un numero di bambini superiore e sino ai limiti di capienza della struttura. In tale caso, per il numero eccedente i 36 bambini, i relativi oneri saranno a carico dei singoli richiedenti, sia pubblici che privati, ed in nessun caso i maggiori oneri saranno a carico dell'Amministrazione Appaltante.

Resta fermo l'obbligo del rispetto dei rapporti tra educatori/bambini ed addetti/bambini previsto dalle vigenti norme regionali e statali cui si rimanda integralmente.

**Come previsto all'art. 04 del capitolato speciale si precisa che il numero dei minori ammessi alla frequenza dell'asilo nido ed il conseguente canone potrà variare, di anno in anno sia in ragione delle iscrizioni sia in ragione delle disponibilità finanziarie dell'ente necessarie a garantire la copertura del costo del servizio.**

**Durata:** la durata del servizio è stabilita in n. 3 (tre) anni educativi, decorrenti presuntivamente dal giorno 1° settembre 2017 ovvero dalla successiva data di stipula del contratto e quindi sino al 31 luglio 2020.

L'Amministrazione concedente, su propria insindacabile valutazione e decisione, si riserva di proporre il rinnovo dell'affidamento per l'ulteriore periodo di n. 3 anni educativi.

**Non è previsto sopralluogo obbligatorio.**

**Modalità di pagamento:** si rinvia a quanto indicato all'art. 10 del Capitolato d'appalto.

**Modalità di finanziamento:** con fondi dell'amministrazione dell'Unione e delle singole amministrazioni usufruenti del servizio.

**Luogo di esecuzione:** Comune di Lanusei e Bari Sardo.

**Aggiudicazione:** L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta esperita in conformità all'art. 60 D.Lgs. 50/2016, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 comma 2. del D.Lgs. 50/2016, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara in funzione dei criteri e dei fattori ponderali indicati nell'elaborato denominato *progetto appalto del servizio di asilo nido nel territorio dei comuni dell'unione comuni d'Ogliastra Lanusei e Bari Sardo* comprendete i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa da applicare alle offerte in sede di gara, sulla base del capitolato speciale d'appalto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia al medesimo elaborato.

Non sono ammesse, A PENA DI ESCLUSIONE, offerte condizionate o in aumento.

**Documentazione disponibile per i concorrenti:**

Il presente bando di gara, il Bando inviato alla GUUE, l'elaborato denominato *progetto appalto del servizio di asilo nido nel territorio dei comuni dell'unione comuni d'Ogliastra Lanusei e Bari Sardo* comprendete la relazione tecnico-illustrativa, l'indicazione costo, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il capitolato d'appalto e lo schema di contratto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione con deliberazione n. 12 di data 11/04/2017, il fac-simile di istanza di partecipazione (allegati A1 e A2), il Documento di gara unico europeo - DGUE - da presentarsi

per la partecipazione alla gara (allegato B), il modello per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C), il modulo offerta economica “Modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale” (allegato D), le planimetrie dei locali e delle aree destinate al servizio sono disponibili sul sito Internet <http://www.unionecomunidogliastro.it>.

**Chiarimenti e informazioni di carattere procedurale e tecnico** possono essere richiesti **ESCLUSIVAMENTE per iscritto, a mezzo PEC**, al Servizio Tecnico dell’Unione Comuni d’Ogliastro, - Ufficio Appalti (**indirizzo PEC [protocollo@doc.unionecomunidogliastro.it](mailto:protocollo@doc.unionecomunidogliastro.it)**)

Le risposte ai quesiti formulati saranno pubblicate **ESCLUSIVAMENTE** sul sito internet (<http://www.unionecomunidogliastro.it>), almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia almeno 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.

**Eventuali integrazioni/rettifiche agli atti di gara, nonché le comunicazioni saranno pubblicate sul medesimo sito.** Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

**Le comunicazioni da parte dell’Amministrazione individuate dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata), nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 76 del D.lgs. 50/2016, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore economico nell’istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1, con l’avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto all’operatore economico di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.**

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono **pubblicati nel sito internet [www.unionecomunidogliastro.it](http://www.unionecomunidogliastro.it)**, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, **il provvedimento che determina le esclusioni** dalla procedura di affidamento e **le ammissioni** all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con le modalità indicate al paragrafo 2.2 (riquadro a pag. 8).

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, si invitano i concorrenti ad avvalersi dei *fac-simili* predisposti dall’Amministrazione ed allegati al presente bando. La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

**Procedura soggetta ad AVCPASS:** ai sensi dell’art. 81 del D.lgs. 50/2016 e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012 così come aggiornata dalla delibera n. 157 di data 17.02.2016, **la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione** di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, **dei requisiti di capacità tecnica della presente procedura sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità.** Pertanto, gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché il PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

#### **Norme e criteri oggettivi di partecipazione.**

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016.

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del D.Lgs n. 50/2016) di seguito riportati. In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di

Commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi.

Sono ammesse a partecipare alla presente gara anche le cooperative sociali aventi esperienza nella gestione dei servizi all'infanzia, iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali sezione A - servizi socio sanitari ed educativi, IPAB, ONLUS (con esclusione delle associazioni di volontariato) - previsto dalla Legge della Regione Sardegna n. 16/1997 o in registro analogo di altra regione.

## 1. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammesso alla procedura aperta, l'operatore economico dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

**Unione Comuni d'Ogliastra – Ufficio Protocollo - Via Lamarmora n. 18 – 08040 – ELINI (Provincia di Nuoro)**

**nei seguenti modi:**

- a) mediante raccomandata del servizio postale statale;
- b) mediante plico analogo inoltrato da corrieri specializzati;
- c) mediante consegna diretta all'ufficio sopra indicato che ne rilascia apposita ricevuta con attestazione della data e dell'ora del ricevimento.

**per la consegna delle offerte, l'ufficio è aperto nei seguenti orari:**

-da lunedì a venerdì: 9.00 – 13.00;

-il lunedì e giovedì: 16.00 – 18.00.

numero di telefono: 0782-33435 - FAX 0782-33442

**entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/07/2017**

**un UNICO plico chiuso con le seguenti modalità:**

**sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto**, riportante la scritturazione o stampigliatura della ragione sociale/denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

**In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà l'operatore economico qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.**

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile, si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli**

**stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale/denominazione dell'offerente e la seguente dicitura:

*Gara servizio di gestione degli asili nido d'infanzia comunali dei comuni  
dell'unione comuni d'Ogliastra - Lanusei e Bari Sardo*

Si precisa che costituisce **MOTIVO DI ESCLUSIONE** dalla gara la mancata indicazione sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in oggetto.

**Ciascun plico dovrà contenere:**

**A) una busta chiusa, recante la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, contenente:**

- l'istanza di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 (all. A1 e A2);
- il Documento di gara unico europeo – DGUE (All. B) – di cui al paragrafo 4.1 e copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore;
- il DEPOSITO CAUZIONALE di cui al paragrafo 4.2;
- la ricevuta di versamento del CONTRIBUTO, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8;
- il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;

**B) una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” e contenente a sua volta l'offerta tecnica da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE**

**C) una busta, sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico esterno, recante la denominazione/ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” e contenente a sua volta il “Modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale” da presentarsi A PENA DI ESCLUSIONE.**

**Per la redazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica si rinvia alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3 e di cui all'elaborato “progetto appalto del servizio di asilo nido nel territorio dei comuni dell'unione comuni d'Ogliastra Lanusei e Bari Sardo”.**

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente i concorrenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

**Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

**LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO 06/07/2017 ALLE ORE 9:00,**

**L'Amministrazione dar  comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.**

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

## **2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE**

### **2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE**

**Sono ammessi alla procedura di gara esclusivamente i soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2.**

I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del d.lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformit  a quanto disposto dall'art. 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del d.lgs 50/2016 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione della Autorit  per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 3 dd. 23 aprile 2013.

Possono partecipare le imprese ammesse a concordato preventivo con continuit  aziendale, ovvero le imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuit  aziendale ovvero il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riporta di seguito un estratto dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e l'art. 110 comma 3 del D.Lgs. 80/2016:

#### *Art. 186-bis del R.D. 267/1942*

*Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.*

*L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:*

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformit  al piano e la ragionevole capacit  di adempimento del contratto;*
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacit  finanziaria, tecnica, economica nonch  di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si   impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione pi  in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*

*Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato pu  concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purch  non rivesta la qualit  di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), pu  provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.*

Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 80/2016

*Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:*

*a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;*

*b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.*

*L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.*

*L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:*

*a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;*

*b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.*

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del d.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola che associata o consorziata, né la partecipazione di imprese diverse con medesimo legale rappresentante.

L'inosservanza di tale divieto determina l'ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio).

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati.

**In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II - lett. A – Forma della partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della legge provinciale 2/2016.**

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione Europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

**Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.**

**qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. c) del DGUE, fornendo informazioni dettagliate in merito all'attività**

**esperita.**

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.*

*Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione del Unione Comuni d'Ogliastro 2016-2018, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente all'espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura.*

*L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente bando, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale dipendente dal Unione Comuni d'Ogliastro.*

*Fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata.*

*L'operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.*

## **AVVALIMENTO**

E' ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti, si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.6.

## **2.2 ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE**

**Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.**

### **B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

### **C) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO - PROFESSIONALE:**

- aver svolto negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando servizio di nido d'infanzia per un importo non inferiore complessivamente ad euro 900.000,00; in caso di



raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., tale requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che l'impresa capogruppo, un'impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;

- aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di due anni educativi (11 mesi x 2 anni) inerente un servizio di nido d'infanzia con almeno 30 bambini; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E il presente requisito non è frazionabile e pertanto deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente parte dei GEIE o del Consorzio.
- che dispongano di una sede, stabilmente funzionante e operativa, nel Comune di Lanusei e/o in uno dei comuni dell'Unione funzionante ed accessibile a tutte le famiglie e ai soggetti interessati al servizio (l'impresa non in possesso della sede deve impegnarsi a stabilirla in caso di aggiudicazione prima della consegna del servizio. È ammessa l'ubicazione della sede anche negli stessi immobili ove è previsto lo svolgimento del servizio essendo immobili concessi all'appaltatore in comodato d'uso gratuito) ;

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L'esperienza maturata nei servizi integrativi per l'infanzia non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

I requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione di cui al presente paragrafo 2.2 – valutati secondo quanto previsto dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 – devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Fermi restando gli obblighi dichiarativi di cui al successivo paragrafo 4, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo all'aggiudicatario e all'eventuale impresa ausiliaria, oltre all'operatore economico sottoposto a verifica a campione, a seguito dell'aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato nel successivo capoverso – lettera a).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di scelta del contraente, l'amministrazione procederà alla valutazione:

- delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 50/2016 (parte III, lettere A e B del DGUE), ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara;
- delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016 (parte III, lettere C e D del DGUE), durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 8 del bando.

## **RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI**

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., l'assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI ESCLUSIONE.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E., per i requisiti di capacità tecnico-professionale si rinvia a quanto precisato alla precedente lettera C.

### 3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

L'OFFERTA TECNICA deve essere inserita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA B - OFFERTA TECNICA**" chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica. Sull'esterno della busta B) deve essere indicata la denominazione/ragione sociale dell'offerente.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a **PENA DI ESCLUSIONE**, alcun riferimento di tipo economico.

L'OFFERTA ECONOMICA resa mediante compilazione del "Modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale" - Allegato D -(redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta di bollo), unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al successivo paragrafo 7, deve essere inserita, a **PENA DI ESCLUSIONE**, in un'apposita busta denominata "**BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA**" chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA A" contenente la documentazione amministrativa ed alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica. Sull'esterno della busta C) deve essere indicata la denominazione/ragione sociale dell'offerente.

Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione dell'offerta, gli appositi modelli predisposti, dall'amministrazione e allegati al presente bando di gara.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, nell'offerta economica i concorrenti devono indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a **PENA DI ESCLUSIONE**.

Le (eventuali) giustificazioni dell'anomalia di cui al paragrafo 7 andranno inserite esclusivamente nella Busta C contenente l'offerta economica.

**Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato "progetto appalto del servizio di asilo nido nel territorio dei comuni dell'Unione Comuni d'Ogliastra plessi di Lanusei e Bari Sardo".**

### 4. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La dichiarazione/documentazione richiesta ai successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, ed eventualmente qualora dovuta, di cui ai paragrafi 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 e 4.8, nonché il documento **PASSOE ai fini dell'AVCPASS**, dovrà essere inserita in un'apposita busta denominata "**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", chiusa con le modalità di cui al precedente paragrafo 1 e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla "BUSTA B" contenente l'offerta tecnica e alla "BUSTA C" contenente l'offerta economica.

#### 4.1 **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

All'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" devono essere prodotti:

➤ **l'istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato e**

**nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:**

- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del G.E.I.E.,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione delle parti di prestazioni svolte da ciascuna impresa raggruppata e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, utilizzando a tal fine i modelli allegati al presente bando sotto le lettere A1 e A2.

L'istanza dovrà essere accompagnata da copia fotocopia semplice di un documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;

- **il Documento di gara unico europeo - DGUE** - consistente in un'autodichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, che si allega al presente bando sotto la lettera **B**), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico professionale, indicati al paragrafo 2.2, e con i contenuti e le modalità in esso previsti.

Il Documento di gara unico europeo – D.G.U.E. - deve essere accompagnato da **copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.**

**AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE**

- il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito “acrobat reader”, poi stampato e sottoscritto; in alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
- i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
- qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n. ...”;
- in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), le eventuali imprese ausiliarie devono anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III, parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento, e parte VI, nonché produrre la dichiarazione richiesta al paragrafo 4.6;
- in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II - lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III;
- in caso di volontà di ricorrere al subappalto, i concorrenti devono compilare la parte II, lettera D, indicando le parti delle prestazioni che si intendono subappaltare; non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori, nè la presentazione di ulteriore documentazione;
- con riferimento alla parte IV, **è sufficiente, ai fini della partecipazione, compilare solamente la prima lettera “a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE”**; le eventuali informazioni fornite nelle lettere successive saranno valutate nella fase di verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario e nella verifica a campione di cui al successivo paragrafo 8;
- qualora il concorrente ritenga di indicare dettagliatamente i requisiti posseduti, si precisa che i dati inerenti il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere inseriti nella sezione “A: IDONEITA” al n. 1) e che i dati inerenti i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 2.2 lettera C) dovranno essere inseriti nella sezione “C – CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI” al numero 1b);
- Ulteriori indicazioni per la compilazione del D.GUE sono rinvenibili nella circolare del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

## **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 del dlgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e/o del DGUE di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderli;
- incompletezza o refusi materiali nell'istanza di partecipazione e/o nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore.

È in facoltà dell'operatore economico produrre, in sostituzione di una o più delle parti delle dichiarazioni contenute nel DGUE, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

In caso di **consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.**, il consorzio ex art. 2602 c.c. e tutte le imprese consorziate, il G.E.I.E. e tutte le imprese facenti parte del G.E.I.E. dovranno, tramite il proprio legale rappresentante, rendere e sottoscrivere il DGUE. Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni contenute nel DGUE devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

**In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016**, essi dovranno rendere e sottoscrivere l'istanza di partecipazione e il DGUE. Inoltre **le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa** dovranno rendere e sottoscrivere il Documento di gara unico europeo, compilandolo limitatamente alla parte III, attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

## **NOTA BENE**

**Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, in caso di Raggruppamento temporaneo costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere specificate le parti delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

ooo

Ai sensi dell'art. 45 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per la presentazione dell'offerta, ai raggruppamenti **non** viene richiesto di assumere una forma giuridica specifica. In caso di aggiudicazione, l'Amministrazione richiederà la documentazione comprovante la costituzione del raggruppamento temporaneo ed il conferimento da parte delle mandanti alla capogruppo del **mandato collettivo speciale con rappresentanza e della relativa procura.**

**Per il contenuto del mandato, si rinvia a quanto specificamente indicato al successivo paragrafo 4.4.** Nel caso vengano prodotti il mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura unitamente alla documentazione per la partecipazione, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica potranno essere sottoscritti dalla sola capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga le clausole sopra riprodotte o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti di servizi con riguardo alle associazioni temporanee.

## 4.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere prodotta la documentazione in originale comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari a **Euro 17279,14.-** corrispondente all'**2% dell'importo a base di gara** a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione, come previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si rinvia a quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento alle eventuali riduzioni.

In caso di **Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile**, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di **Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito**, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite **deposito in contanti**, con versamento diretto sul "conto di tesoreria" della Stazione appaltante; il versamento può essere effettuato tramite bonifico sul conto medesimo - codice IBAN C/C IT90H0101585330000070132041 intestato a Unione Comuni d'Ogliastro via Pompei, 27 con la seguente causale "Cauzione provvisoria appalto asilo nido"; in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare**, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla **cauzione definitiva in favore del Unione Comuni d'Ogliastro**;
- in **titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì **corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare**, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla **cauzione definitiva in favore del Unione Comuni d'Ogliastro**;
- **mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale, intestata al Unione Comuni d'Ogliastro.**

\*\*\*

È ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale, a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm., in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni (I.V.A.S.S.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore a impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

- con **autentica notarile**, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fidejussoria;

**oppure**

- con presentazione in allegato di una **dichiarazione** del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine è utilizzabile, da parte del soggetto che sottoscrive la polizza, il fac-simile di dichiarazione di cui all'allegato D) del presente bando).

I concorrenti **possono** presentare quale garanzia fidejussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - **Schema tipo 1.1** - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- **“il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile”.**
- **“il fideiussore si impegna, su richiesta dell'amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione”.**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti **clausole**, come previste dal D.Lgs. 50/2016 per quanto compatibile:

- 1) il soggetto fideiussore si impegna a risarcire il **Unione Comuni d'Ogliastro** in caso di mancata sottoscrizione del contratto, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave;
- 2) la garanzia prestata avrà validità per almeno 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 3) il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dal **Unione Comuni d'Ogliastro** a semplice richiesta dello stesso, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- 4) il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- 5) il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta dell'operatore economico e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore del **Unione Comuni d'Ogliastro**.

**Non saranno ammesse** garanzie fidejussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti **oneri** di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione ovvero che indichino quale **foro competente** a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione un foro diverso da quello in cui ha sede la medesima.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

**Dovrà inoltre essere prodotto, ed inserita all'interno della BUSTA A, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a**

**rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del D.Lgs. 5072016, qualora l'offerente risultasse affidatario.**

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 del dlgs 50/2016 e dell'art. 23 della L.P.2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere/CRO in caso di deposito in contanti o comprova dell'esito di "buon fine" in caso di bonifico bancario);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento;
- mancata presentazione dell'impegno a costituire cauzione definitiva.

**Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.**

### **4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.AC. - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

All'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" deve essere prodotta la **RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - deliberazione 163 del 22 dicembre 2015 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **CODICE CIG 7065047538** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **On line mediante carta di credito** dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per

eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell’avvenuto pagamento, l’Amministrazione procederà a verificare l’avvenuto pagamento.

Qualora l’operatore economico attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell’ammissione dell’operatore economico, richiederà all’operatore economico di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per l’operatore economico di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell’art. 83 del dlgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, all’operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L’ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad **escludere** l’operatore economico nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

#### **4.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.**

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, devono produrre, all’interno della “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, tramite l’impresa capogruppo:

A) **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA** conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti con scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;



- che l’offerta determina la responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell’Amministrazione;
- che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell’Amministrazione in relazione all’appalto, anche dopo la verifica di conformità fino all’estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

**B) PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 del dlgs 50/2016 e dell' art. 23 della L.P. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

#### **4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.**

L’Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all’interno della “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

#### **4.6 AVVALIMENTO**

**È ammesso l’avvalimento** ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 d dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al **paragrafo 2.2 lett. C)**, **a condizione che l'impresa ausiliaria esegua i servizi per i quali i requisiti sono stati prestati.**

In tale caso l'operatore economico dovrà presentare, all’interno della “**BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4:

- il **DGUE** compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezioni A e B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento (per la parte IV è sufficiente compilare solamente la prima lettera “**α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE**”) e parte VI.

Il documento di gara unico europeo – **DGUE** – deve essere accompagnato da copia fotostatica semplice di un documento di identità del sottoscrittore.;

- la **DICHIARAZIONE** sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione le risorse necessarie cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto.

Si precisa che:

- l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a **PENA DI ESCLUSIONE** dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
- non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, **PENA L'ESCLUSIONE** di entrambi;
- l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento "a cascata".

**In caso di aggiudicazione**, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale.

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 del dlgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

#### **4.7 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE E DELLE IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO E DEI CURATORI DEL FALLIMENTO AUTORIZZATI ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO.**

Tali soggetti possono partecipare alla procedura a condizione che presentino in gara, all'interno della "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", la documentazione prevista dal combinato disposto dall'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50/2016, oltre a quanto richiesto al paragrafo 4.

#### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 del dlgs 50/2016 e dell'art.23 della legge provinciale 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE e/o della dichiarazione di messa a disposizione delle risorse da parte dell'impresa ausiliaria;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

**4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016**

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lett. A - Forma della Partecipazione) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo limitatamente alla parte III attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 24 della legge provinciale 2/2016.

Il DGUE delle consorziate deve essere inserito all'interno della “**BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**”.

**SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83 del dlgs 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC, all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ESCLUSIONE** dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

**Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:**

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici;
- incompletezza o refusi materiali nel DGUE, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

**5. PROCEDURA DI GARA**

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà ad aprire i plichi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola, e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Presidente di gara provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, contrassegnando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla commissione tecnica, appositamente nominata con determina del responsabile competente, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare di gara nonché dell'elaborato “*progetto appalto del servizio di asilo nido nel territorio dei comuni dell'unione comuni d'Ogliastra Lanusei e Bari Sardo*”, all'attribuzione dei relativi

punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a contrassegnare il "Modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale" in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate;
- c) a dare lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente;
- d) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "*progetto appalto del servizio di asilo nido nel territorio dei comuni dell'unione comuni d'Ogliastra Lanusei e Bari Sardo*";
- e) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
- f) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- g) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;
- h) qualora, al contrario, il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere l'offerta e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia, secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico primo in graduatoria qualora l'offerta sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento ovvero, in caso contrario, dichiara l'esclusione dell'offerta che, all'esito del procedimento di verifica, è risultata non congrua e procede analogamente nei confronti dell'operatore economico collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

## 6. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso esclusivamente con riferimento alle seguenti prestazioni:

pulizia straordinaria degli arredi, degli apparecchi, delle attrezzature, degli strumenti e delle pertinenze da effettuarsi in orario extrascolastico.

Per tutte le altre attività è fatto divieto di subappalto.

Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo 38 del capitolato speciale d'appalto.

Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori né la presentazione di ulteriore documentazione.

Per la dichiarazione di subappalto, compilare la sezione D del DGUE (Allegato B).

**Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.**

Si precisa che l'aggiudicatario che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipula del contratto di appalto, l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto. Nella fase di esecuzione del contratto il contraente deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente in tali lavori o servizi. L'amministrazione aggiudicatrice controlla i contratti stipulati dall'affidatario/aggiudicatario con i subappaltatori e subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

## 7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte.

L'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 *“Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”*. Pertanto, la stazione appaltante sottopone a verifica la miglior offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte.

In particolare l'impresa sottoposta alla predetta procedura dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni - fornire per iscritto **giustificazioni** riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) *l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*
  - b) *le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;*
  - c) *l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;*
- come precisato dall'art. 97, comma 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante escluderà l'offerta, ai sensi di quanto prescritto dal comma 5 dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016, *“solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:*

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.

L'operatore economico **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra inserendole nella “**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**”, contenente il “modulo offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale”.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

## **8. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE**

L'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa ausiliaria, nonché di un ulteriore operatore economico individuato tramite sorteggio, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa richiesti dal paragrafo 2.2 del presente bando e dichiarati nel corso della procedura di affidamento mediante il sistema AVCPASS ove consentito, fissando per l'aggiudicatario un termine perentorio di 10 giorni.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del dlgs 50/2016 ed all'art. 23 della l.p. 2/2016.

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. art. 83 del dlgs 50/2016 e dell'art. 23 della legge provinciale 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste ai sensi del presente paragrafo, l'amministrazione richiederà a mezzo PEC all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

**Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.**

Qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, all'**ESCUSSIONE della cauzione provvisoria** presentata e alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto all'operatore economico che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata

veridicità delle dichiarazioni rese.

L'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di capacità tecnica, l'Amministrazione effettuerà **d'ufficio** le verifiche mediante il sistema AVCPASS ove consentito, con le modalità di seguito indicate:

- **iscrizione al Registro delle imprese** o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto (*qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima l'operatore economico alla esecuzione della prestazione in appalto*).
- **le certificazioni rilasciate dai committenti** dalle quali si evinca che l'impresa ha svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi identici o analoghi presso nidi d'infanzia per un importo non inferiore complessivamente a Euro 900.000,00.- e che ha svolto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di durata minima di due anni educativi (11 mesi x 2 anni) inerente un servizio di nido d'infanzia con almeno 30 bambini. Il presente requisito non è frazionabile in caso di raggruppamento temporaneo;
- (*eventualmente*) Certificazione di Sistema di Qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 o UNI CEI EN 45000, rilasciata da organismi accreditati ai fini dell'applicazione del beneficio di cui all'art. 93, comma 7 del dlgs 50/2016.

**Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, l'operatore economico ha facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche. In tale evenienza è onere dell'aggiudicatario e del soggetto sorteggiato indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.**

**Nel caso in cui l'operatore economico carichi a sistema i certificati rilasciati dai committenti pubblici o privati, il medesimo dovrà caricare, unitamente ai suddetti certificati, anche una dichiarazione attestante la conformità dei documenti caricati agli originali in suo possesso.**

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi all'assenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'**Autorità** per la vigilanza sui contratti pubblici che, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto** ai sensi del comma 1 per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

<b>Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 80 del D.lgs 50/2016.</b>
--

## 9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) le **ulteriori DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;

c) *(qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara;

d) **in caso di avvalimento**: originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale;

e) le coperture assicurative così come richieste in capitolato;

f) la **CAUZIONE DEFINITIVA** avente le caratteristiche di seguito indicate.

La stipulazione del contratto, ovvero l'esecuzione d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. 50/2016, qualora l'Amministrazione intenda avvalersi di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla pubblicazione normativa antimafia (**D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.**) e **dall'art. 29 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, con legge 114/2014.**

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione committente **entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al presente paragrafo**, la **"garanzia definitiva"** di cui all'**art. 103 comma 1 del dlgs 50/2016**, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, percentuale incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% del ribasso d'asta. A tale garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice



civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire tramite fidejussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175: in tal caso le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;  
*oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),*
- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
  1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione;
  2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102 del d.lgs. 50/2016 approvato dal quale risulti la data di ultimazione del servizio, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di verifica di conformità è dipesa da fatto imputabile al debitore principale
  3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
  4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione è quello in cui ha sede la medesima;
  5. *solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione".*

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli **schemi che verranno inviati** dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificare. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art. 103 comma 10 del d.lgs. 50/2016, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

## 10. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e del DM 2/12/2016, **le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché sui quotidiani locali e nazionali del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario.** Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in € **1.304,89**.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all'aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste”.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

Comporta L'**ESCLUSIONE AUTOMATICA** dalla procedura la mancanza della busta B e C contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica- finanziaria.

**Periodo di validità dell'offerta:** gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 360 **giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 8 e 9, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 8 e 9, per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.** Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE O LA NULLITÀ DEL CONTRATTO**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi servizi.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del citato D.Lgs. 104/2010, sono pubblicati nel sito internet [www.unionecomunidogliastra.it](http://www.unionecomunidogliastra.it) nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali, sulla base delle dichiarazioni rese dai concorrenti e con le modalità indicate al paragrafo 2.2.

## **11. CLAUSOLA DI TUTELA DEI LAVORATORI**

La ditta aggiudicataria dell'appalto con la partecipazione alla procedura si impegna, in ragione della continuità gestionale dei servizi in argomento e nelle forme consentite dalle disposizioni di legge, a ricollocare prioritariamente – per la durata del presente servizio e compatibilmente con l'offerta tecnica formulata- gli operatori già impiegati nei servizi oggetto di affidamento ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 50/2016 il tutto a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

## **12. PATTO DI INTEGRITA'**

La ditta aggiudicataria dell'appalto con la partecipazione alla procedura si impegna, alla sottoscrizione del Patto di integrità previsto dall'articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012 e richiamato anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione. Il Patto di integrità è lo strumento adottato al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla stazione appaltante. Il Patto stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

## **13. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che l'Unione Comuni d'Ogliastro – Ufficio Appalti intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è l'Unione Comuni d'Ogliastra;
5. il responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Tecnico;
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

#### **Allegati:**

- Progetto appalto del servizio di asilo nido nel territorio dei comuni dell'unione comuni d'Ogliastra Lanusei e Bari Sardo comprendete la relazione tecnico-illustrativa, l'indicazione costo, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, il capitolato d'appalto e lo schema di contratto, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione con deliberazione n. 12 di data 11/04/2017
- fac simile istanza di partecipazione (allegati A1 e A2)
- DGUE (allegato B)
- Modelli per la formalizzazione della sottoscrizione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria (allegato C)
- Modulo per l'offerta economica e dichiarazione costi della sicurezza specifica aziendale (allegato D)
- Planimetrie nido Lanusei – Bari Sardo
- Patto di integrità

Il Responsabile del Procedimento

*F.to Ing. Fabio Corda*

Il Responsabile dell'Area Tecnica

*F.to Dott. Vitale Pili*